

STATUTO DEL CONSORZIO DEGLI ENTI LOCALI PER L'ISTITUZIONE DELL'ENOTECA COMPRENSORIALE IN VIGNALE MONFERRATO.

DENOMINAZIONE E NATURA DEL CONSORZIO.

ART.1

E' trasformato ai sensi della Legge 8/6/1990 n. 142 sull'Ordinamento delle Autonomie Locali il Consorzio di Enti Locali del Monferrato per l'istituzione di un'Enoteca in Vignale Monferrato, presso il Palazzo Callori, già costituito ai sensi degli artt. 156 e seguenti del T.U.L.C.P. 3/3/1934 n. 383 e successive modificazioni, con D.P.G.R. n. 5438 in data 7/9/1978.

Il Consorzio è dotato di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale.

SEDE DEL CONSORZIO

ART.2

La sede del Consorzio è stabilita in Vignale Monferrato e nel Palazzo Callori, sede dell'Enoteca medesima.

ENTI CONSORZIATI

ART.3

Fanno parte del Consorzio gli Enti di cui all'elenco allegato al presente Statuto.

Possono essere ammessi al Consorzio dell'Enoteca Comuni, Enti Pubblici e Amministrazioni Pubbliche, secondo le vigenti disposizioni di legge, che abbiano riconosciuto l'interesse al conseguimento dei fini statuari.

Il loro inserimento, condizionato dall'approvazione della Convenzione e dello Statuto, in ogni caso è subordinato all'approvazione a maggioranza dei componenti l'Assemblea Consortile.

La quota di partecipazione sarà determinata ai sensi dell'art.3 ultimo comma della Convenzione.

Le deliberazioni di adesione dovranno pervenire entro il 31 Agosto di ogni anno e l'adesione stessa avrà effetto a partire dal successivo esercizio finanziario.

In sede di prima applicazione del presente Statuto, a seguito della trasformazione del Consorzio, come specificato all'art.1, è prevista l'adesione di tutti i Comuni che la richiederanno, anche in pendenza della definitiva trasformazione del Consorzio, e che approveranno la Convenzione e lo Statuto.

RECESSO

ART.4

Ogni Comune consorziato può, autonomamente, con delibera del proprio Consiglio che deve pervenire al Consorzio entro il 31 Agosto, recedere dal Consorzio, con decorrenza dall'esercizio successivo.

SCOPO DEL CONSORZIO

ART.5

Il Consorzio ha lo scopo di coordinare, promuovere e sollecitare tutte quelle iniziative pubbliche e private che favoriscano lo sviluppo dell'economia agricola e turistica del Monferrato ed in particolare la promozione di una valida cultura del vino sia per i frequentatori dell'Enoteca, sia per tutti coloro che possono essere interessati alle finalità del Consorzio stesso, scopo che sarà confrontato con gli obiettivi della programmazione economica a livello comprensoriale e regionale. Tali finalità verranno realizzate mediante:

- a) Tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre ed esposizioni scientifiche, seminari od altre attività in modo da favorire ed allargare la conoscenza dei vini tipici del Monferrato, sia in Italia che all'Estero.
- b) L'attuazione di quelle iniziative tendenti a sviluppare la conoscenza della zona ad economia agricola, con particolare riguardo al settore vitivinicolo, valorizzandola con iniziative socio-culturali che permettano di perfezionare ed incentivare la produzione, la distribuzione, il controllo e la tutela dei vini e dei prodotti tipici della zona, nonché la valorizzazione turistica del Monferrato.
- c) Iniziative atte a favorire la conoscenza del vino attraverso un appropriato accostamento con la tradizionale gastronomia piemontese e locale.
- d) Iniziative atte a favorire l'incontro con operatori economici, produttori e consumatori che devono fare dell'Enoteca un preciso punto di riferimento per la tutela e la garanzia dei prodotti stessi.
- e) Svolgimento in genere di tutte quelle iniziative che si ritengono opportune onde potenziare l'efficacia funzionale dell'Enoteca, nonché di quelle attività utili per il raggiungimento dei suoi fini, anche attraverso commercializzazione e degustazione dei prodotti valorizzati dall'Ente ed intese come attività strumentali per l'attuazione dei propri scopi socio-statutari.

DURATA ART.6

Il Consorzio durerà fino all'anno 2003.

La proroga alla scadenza sarà automatica per altri 10 anni e così di seguito se due anni prima di ogni scadenza, non sia avvenuto il recesso di almeno la metà degli Enti partecipanti.

ENTRATE ART.7

Agli oneri per il funzionamento del Consorzio si provvede mediante:

- a) proventi di iniziative varie;
- b) quote di partecipazione degli espositori ammessi;
- c) affitto delle sale dell'Enoteca;
- d) eventuali contributi di Enti, Associazioni, privati;
- e) le quote di propria pertinenza degli Enti Consorziati.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ART.8

Le modalità e le disposizioni per il funzionamento dell'Enoteca sono contenute nel Regolamento allegato al presente Statuto.

ORGANI DEL CONSORZIO

ART.9

Gli organi del Consorzio sono:

- a) L'Assemblea Consortile;
- b) Il Consiglio d'Amministrazione;
- c) Il Presidente;
- d) Il Direttore;
- e) Il Revisore dei Conti.

COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE

ART.10

L'Assemblea è costituita dai Sindaci dei Comuni Consorziati o loro delegati e, nel caso partecipino altri Enti ai sensi dell'art.3, da un rappresentante per ognuno di essi nominato dai competenti organi. Ciascun rappresentante resta in carica fino alla scadenza della relativa amministrazione comunale o provinciale. Alle singole surrogazioni provvedono le amministrazioni competenti appena si verificano le vacanze.

La delega può essere conferita solo per iscritto e non può avere per destinatari gli amministratori o i dipendenti del Consorzio.

Sulla base dell'art. 25 della Legge 142/1990 ciascun rappresentante ha responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla Convenzione e dal presente Statuto e conseguentemente in misura proporzionale esercita il voto in Assemblea.

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

ART.11

L'Assemblea determina gli indirizzi generali del Consorzio, ispirandosi alle necessità ed agli interessi comuni degli enti aderenti ed ai fini statutari.

Compete all'Assemblea Consorziale:

- a) eleggere nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea;
- b) nominare il Presidente e gli altri membri del Consiglio d'Amministrazione;
- c) approvare annualmente il programma dell'attività dell'Ente predisposto dal Consiglio d'Amministrazione;
- d) nominare il Direttore e determinarne il compenso, nel caso in cui il rapporto si instauri mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato;
- e) pronunciare la decadenza e la revoca dei Consiglieri nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto;
- f) nominare il Revisore dei Conti;

- g) approvare e modificare il Bilancio Preventivo del Consorzio;
- h) approvare il Conto Consuntivo;
- i) deliberare in merito all'ammissione al Consorzio a norma dell'art. 3;
- l) proporre ai Comuni Consorziati le modifiche dello Statuto;
- m) proporre l'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio;
- n) deliberare gli atti di disposizione relativi al patrimonio consortile;
- o) deliberare la contrazione di mutui ed approvare i rispettivi piani finanziari;
- p) deliberare le assunzioni di spese vincolanti il Bilancio per oltre 5 anni, escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- q) approvare la Pianta Organica, lo Stato Giuridico ed Economico del Personale dipendente;
- r) approvare le modifiche al Regolamento di Attuazione;
- s) nominare il Segretario Consorziale;
- t) approvare convenzioni con altri Enti e la partecipazione a Società per Azioni.

CONVOCAZIONI, ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE ART.12

L'Assemblea Consortile è presieduta dal Presidente dell'Assemblea, in caso di sua assenza dal Vice Presidente ed in caso di assenza anche di quest'ultimo dal Rappresentante dei Comuni più anziano di età.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno ed, ogni qualvolta occorra, per iniziativa del Presidente o per deliberazione del Consiglio d'Amministrazione ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti l'Assemblea stessa.

La Convocazione è fatta dal Presidente mediante avvisi scritti contenenti l'indicazione degli oggetti da trattare nelle adunanze e recapitati presso il Municipio dei Comuni Consorziati o la sede nel caso di altri Enti, per mezzo del servizio postale, attraverso raccomandata con avviso di ricevimento.

La consegna degli avvisi deve risultare dal timbro postale ed essere fatta cinque giorni prima dell'adunanza nei casi di convocazione ordinaria, tre giorni in caso di convocazione straordinaria e 24 ore in caso di convocazione d'urgenza.

L'Assemblea può essere convocata in località diversa da quella in cui ha sede il Consorzio purché risulti dall'avviso di convocazione.

Le riunioni sono valide in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei componenti l'Assemblea e che siano rappresentate almeno la metà delle quote di partecipazione.

In seconda convocazione, che potrà avere luogo anche nello stesso giorno fissato per la prima, ma comunque non meno di un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione, le riunioni sono valide purché il numero dei presenti non sia inferiore ad un quarto dei membri componenti l'Assemblea Consortile e che similmente siano rappresentate almeno un quarto delle quote di partecipazione.

Le deliberazioni sono assunte se hanno conseguito il voto favorevole di oltre la metà delle quote di partecipazione presenti.

Le sedute dell'Assemblea Consortile sono pubbliche, con le limitazioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE ART.13

Il Consiglio d'Amministrazione è costituito:

- dal Presidente del Consorzio;
- da 7 membri eletti dall'Assemblea;
- da un rappresentante scelto tra una rosa di almeno tre candidati proposti dalla Camera di Commercio di Alessandria.

Il Presidente e gli altri membri elettivi del Consiglio d'Amministrazione sono nominati dall'Assemblea, al di fuori del proprio seno, con due successive votazioni a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione e dei votanti.

Il Consiglio d'Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Vice Presidente che surroga il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

I membri del Consiglio d'Amministrazione e il Presidente durano in carica quattro anni.

In caso di decadenza o dimissioni, i membri decaduti o dimissionari dovranno essere sostituiti nella prima convocazione dell'Assemblea e i nuovi eletti resteranno in carica solo sino al compimento del quadriennio in corso.

Tutti i componenti del Consiglio d'Amministrazione sono rieleggibili.

In caso di ritardo od omissione da parte dell'Assemblea nella nomina dei componenti il Consiglio d'Amministrazione verranno attuate le procedure previste dall'art. 48 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

REVOCA - DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE ART.14

I membri che non intervengano alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dal mandato.

La decadenza sarà pronunciata dall'Assemblea Consortile. La revoca degli Amministratori dovrà essere pronunciata dall'Assemblea per giusta causa con la maggioranza prevista per la nomina.

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE ART.15

Compete al Consiglio d'Amministrazione:

- a) predisporre lo schema di Bilancio Preventivo, del Conto Consuntivo da sottoporre all'Assemblea Consortile;
- b) predisporre il programma annuale dell'attività del Consorzio e curarne l'attuazione dopo l'approvazione dell'Assemblea Consortile;
- c) esprimere parere sull'eventuale scioglimento del Consorzio;
- e) conferire incarichi professionali;

- f) deliberare intorno alle liti attive e passive tanto in sede di giurisdizione ordinaria quanto in sede di giurisdizione amministrativa ed in materia di ricorsi all'autorità amministrativa;
- g) deliberare intorno alle materie non attribuite esplicitamente alle competenze dell'Assemblea Consortile;

Può adottare inoltre provvedimenti d'urgenza attinenti a variazioni di Bilancio da sottoporre a ratifica da parte dell'Assemblea.

CONVOCAZIONE, ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE ART. 16

Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione vengono indette dal Presidente o, in caso di sua assenza, dimissioni, decadenza o di impedimento, dal Vice Presidente, anche in luogo diverso dalla sede del Consorzio, per sua iniziativa o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi membri.

Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consorzio o dal Vice Presidente, in caso di assenza, dimissioni, decadenza o impedimento di entrambi, sono presiedute dal Consigliere più anziano d'età.

Le sedute del Consiglio d'Amministrazione sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Le sedute del Consiglio non sono pubbliche; ad esse interviene, con voto consultivo, il Direttore.

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO ART. 17

Il Presidente del Consorzio è l'organo di raccordo tra l'Assemblea e il Consiglio d'Amministrazione che coordina l'attività di indirizzo con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità delle attività imprenditoriali del Consorzio.

In particolare, il Presidente:

- 1) ha la legale rappresentanza del Consorzio e può stare in giudizio con l'autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione, nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto;
- 2) rappresenta, convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione fissando l'ordine delle discussioni; firma i relativi verbali in unione con il Segretario del Consorzio;
- 3) dispone l'istruzione degli affari di competenza del Consiglio d'Amministrazione;
- 4) sovrintende e vigila sull'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Amministrazione e sull'andamento degli uffici e servizi;
- 5) emette, nei limiti di legge, ordinanze per l'attuazione e l'osservanza dei regolamenti del Consorzio;

6) adotta, in caso di necessità ed urgenza, e sotto la propria responsabilità, provvedimenti di competenza del consiglio, da sottoporre alla ratifica del consiglio stesso, nella prima adunanza successiva;

7) compie tutti quegli atti che siano a lui demandati dalle leggi o dal presente Statuto.

ATTRIBUZIONI DEL VICE PRESIDENTE

ART. 18

Il Vice Presidente surroga il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

DIRETTORE - ATTRIBUZIONI - NOMINA

ART. 19

Al Direttore compete tutta la gestione del Consorzio di cui è responsabile nei confronti del Consiglio d'Amministrazione e dell'Assemblea.

Competono al Direttore le seguenti attribuzioni:

- 1) l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali del Consorzio;
- 2) la formulazione di proposte al Consiglio d'Amministrazione;
- 3) interviene alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione, con voto consultivo;
- 4) dirige il personale del Consorzio;
- 5) adotta i provvedimenti per assegnare i carichi di lavoro e per migliorare la produttività dell'apparato dell'ente e l'efficacia;
- 6) formula e sottoscrive pareri tecnici sugli atti dell'ente;
- 7) può presiedere, in alternativa al Segretario, le commissioni di gare e di concorso e può stipulare contratti;
- 8) adotta gli atti, di propria competenza, che impegnano il Consorzio verso l'esterno;
- 9) ordina gli acquisti in economia e le spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento del consorzio, nei casi ed entro i limiti stabiliti dall'apposito regolamento ;
- 10) controfirma i mandati di pagamento e gli ordinativi di incasso;
- 11) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente dell'Assemblea, del Presidente del Consorzio.

Il Direttore è nominato a seguito di pubblico concorso e dovrà avere i seguenti requisiti:

- a) diploma di laurea;
- b) comprovata esperienza non inferiore a 4 anni acquisita in aziende pubbliche o private, oppure con iscrizione, sempre almeno da 4 anni, ad un albo professionale.

Il rapporto di lavoro con il Direttore, dovrà essere inquadrato nei contratti collettivi che verranno sottoscritti.

Oltre che nel modo predetto, la copertura del posto di Direttore potrà avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o diritto privato, come previsto dall'art. 51 comma 5 della Legge 8/6/1990 n. 142.

Il Direttore, oltre alle attribuzioni sopra precisate, sovrintende all'andamento dell'azienda ed esercita tutte le attribuzioni specificatamente conferitegli da disposizioni legislative o regolamenti, nonché dal Consiglio d'Amministrazione.

In caso di vacanza temporanea o di impedimento le funzioni del Direttore vengono esercitate dal Segretario o da un dipendente del Consorzio designato dal Consiglio d'Amministrazione.

In sede di prima applicazione del presente Statuto e fino a che non sarà possibile provvedere alla nomina del Direttore, le funzioni dello stesso saranno esercitate dal Presidente del Consorzio.

RIMBORSO SPESE E INDENNITA' DI CARICA ART.20

Per le indennità di carica per il Presidente ed i membri del Consiglio d'Amministrazione si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.
E' a carico del Consorzio il rimborso delle spese di viaggio, secondo le modalità che verranno stabilite dall'Assemblea Consortile.

IL SEGRETARIO - ATTRIBUZIONI ART. 21

Il Segretario del Consorzio è responsabile dell'andamento amministrativo del Consorzio; egli assiste alle sedute degli Organi Collegiali e redige i relativi verbali.
A lui spetta il compito di assicurare l'esecuzione delle disposizioni dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione e l'ordinato funzionamento del Consorzio.
Al Segretario compete inoltre il rogito di tutti i contratti stipulati dal Consorzio.
In caso di sua assenza o impedimento le funzioni possono essere svolte dal Direttore.

IL PERSONALE DEL CONSORZIO ART.22

Il Consorzio "ENOTECA REGIONALE DEL MONFERRATO" per il normale ed ordinato funzionamento avrà alle dipendenze personale proprio, regolarmente assunto e a tal fine all'Assemblea Consortile spetta la predisposizione del Regolamento sullo Stato Giuridico ed Economico dei Dipendenti del Consorzio con allegata Tabella dell'Organico.
Per l'espletamento di attività di natura tecnica il Consorzio potrà attribuire incarichi di natura professionale.
Eccezionalmente il Consorzio si avvarrà del personale degli Enti Locali Consorziati con il consenso delle rispettive Amministrazioni, dietro rimborso agli Enti stessi della spesa relativa alla retribuzione dei dipendenti distaccati.

GESTIONE FINANZA E CONTABILITA' ART.23

L'esercizio sociale del Consorzio è annuale e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Si applicano al Consorzio le norme in materia di finanza e di contabilità delle aziende speciali, in quanto compatibili.

REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA ART.24

La revisione economico contabile del Consorzio è affidata ad un revisore, scelto secondo le vigenti disposizioni di legge, nominato dall'Assemblea Consortile.
Dura in carica tre anni.

Al revisore è attribuita la vigilanza amministrativo - contabile del Consorzio e a tale scopo esamina le scritture e il conto consuntivo, secondo quanto previsto dall'art.57 della Legge 142/90.

SEVIZIO DI CASSA E TESORERIA

ART.25

Il servizio di cassa e di tesoreria verrà esplicato da un tesoriere a norma della legge regolante detti servizi.

Per tale servizio è corrisposto un compenso annuo da convenirsi. A detta tesoreria i Comuni consorziati hanno l'obbligo di versare annualmente il contributo che viene determinato dall'Assemblea anno per anno per il funzionamento degli uffici e per lo svolgimento dei compiti del Consorzio stesso. Qualora i pagamenti non venissero fatti dai Comuni Consorziati nella misura e nei termini previsti dall'Assemblea, sarà provocata l'emissione del mandato d'ufficio, addossandone le spese al Comune.

Per quei Comuni Consorziati i quali non provvedessero a fare in bilancio i debiti stanziamenti, sarà provocata l'impostazione d'ufficio.

I contributi dovuti dai Comuni consorziati, potranno essere riscossi secondo le modalità previste dall'art.32 del D.L. 28/2/83 n.55 convertito nella legge 26/4/83 n.131.

CONTROLLO PARTECIPATIVO DEI CITTADINI DI CIASCUN COMUNE CONSORZIATO

ART.26

Il Consorzio informa la propria attività al principio della trasparenza. A tal fine tutti gli atti dell'Ente sono pubblici e pertanto estensibili ai cittadini, fatti salvi i limiti legislativi.

Tutti gli atti degli organi del Consorzio vengono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune sede del Consorzio.

I cittadini e i portatori di interessi pubblici e privati, nonché i portatori di interessi diffusi, possono accedere alle informazioni e ai dati in possesso del Consorzio secondo le norme di legge e del presente Statuto.

Il regolamento, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti del Consorzio e di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dall'ente; il regolamento determina altresì i tempi di ciascun tipo di procedimento e si uniforma al principio della massima realizzazione della partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi secondo le vigenti disposizioni di legge.

Viene riconosciuto a ciascun Ente facente parte del Consorzio, nei limiti stabiliti per l'istituto della partecipazione, il diritto di sottoporre all'Assemblea Consortile problemi attinenti l'attività e gli scopi del Consorzio.

L'Assemblea è obbligata ad esaminare le proposte e a formulare motivate risoluzioni all'Ente proponente con le modalità e i tempi previsti nella Convenzione.

SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO

ART.27

Il Consorzio potrà essere sciolto in qualunque momento, anche prima della scadenza fissata dall'art.6 purché vi sia il consenso di almeno i 3/4 degli Enti Consorziati.

DISPOSIZIONI FINALI

ART.28

Per quanto non sia diversamente disposto nel presente Statuto si osservano le vigenti norme sui Consorzi volontari tra Comuni.